



Norme regolamentari per la prova finale di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e Laurea a Ciclo Unico
(Emanate con D.R. n. 105 del 24.04.2018)

Art. 1 Modalità di svolgimento della prova finale

1.1 Ai sensi dell'art.20 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente, per il conseguimento della Laurea Magistrale, Specialistica o a Ciclo Unico (di seguito Laurea), deve sostenere davanti alla Commissione di Laurea (di seguito Commissione) una prova finale che consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, in lingua italiana o inglese, svolto sotto la guida di uno o più Relatori, con i quali inizialmente è stato individuato e concordato un argomento oggetto di tale elaborato in linea con gli obiettivi del Corso di Studio. In coerenza con questi obiettivi, la prova finale ha lo scopo di accertare le capacità dello studente di operare una sintesi o un approfondimento di tematiche inerenti il Corso di Laurea e di presentare il ragionamento connesso alle stesse e la strumentazione metodologica e professionale acquisita. Il Laureando illustra in seduta pubblica il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle eventuali domande poste dai membri della Commissione.

1.2 La prova finale si svolge nel corso di ogni anno accademico secondo il Calendario degli Esami di Laurea della Scuola di Ingegneria. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi, previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi ad eccezione dei CFU assegnati alla prova finale, 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea. L'elaborato finale è esclusivamente individuale. Almeno 12 giorni prima della data fissata per la sessione di Laurea devono essere consegnate in Segreteria Studenti una copia cartacea dell'elaborato più due copie in formato digitale non modificabile e, presso il Settore Didattica della Scuola di Ingegneria, una copia e due sommari (uno in italiano ed uno in inglese) tutto in formato digitale non modificabile. Tali sommari possono essere inviati preliminarmente alla Commissione e resi pubblici on-line. Tale procedura di consegna potrà essere oggetto di revisione in seguito all'attivazione da parte dell'Ateneo delle modalità di consegna on-line della domanda di laurea.

Art 2 - Tesi di Laurea

2.1 Lo studente deve sottoporre alla Commissione un elaborato (Tesi di Laurea) su una o più materie ritenute, dalla Commissione Didattica, attinenti al percorso formativo previsto dal Regolamento didattico del Corso di Laurea. L'elaborato di tesi è svolto sotto il controllo di uno o più relatori (in un numero massimo di tre inclusi i correlatori), dei quali, di norma, almeno uno professore o ricercatore universitario di ruolo della Scuola di Ingegneria. In casi particolari, quali ad esempio quelli di corsi di studio disattivati, il presidente della Commissione Didattica, sentito il coordinatore del competente Consiglio dei Corsi di Studio può consentire di derogare a quanto sopra.

2.2 Lo svolgimento dell'elaborato di tesi deve richiedere un impegno adeguato al numero di CFU assegnato dal Regolamento del Corso di Studi alla prova finale.

2.3 Il laureando alla fine del percorso formativo ha anche la possibilità di svolgere la tesi in collaborazione con un partner esterno (aziende, enti pubblici e studi professionali), in Italia ed



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

SCUOLA DI INGEGNERIA

all'estero. L'Ateneo garantisce la copertura assicurativa per svolgere la tesi presso il partner esterno, purché tale attività sia esplicitamente autorizzata dalla struttura competente. Il Relatore della tesi, acquisita la disponibilità del partner, invia una richiesta di autorizzazione al Consiglio della Scuola. Dopo l'approvazione del Consiglio, la Scuola fornirà al relatore della tesi l'attestazione dell'autorizzazione concessa allo studente e i riferimenti delle coperture assicurative comunicati dall'Ufficio Forniture e Servizi dell'Ateneo.

Art. 3 - Determinazione del voto di Laurea

3.1 L'attribuzione del punteggio del voto di laurea è stabilito dalla Commissione, la quale nel formulare la votazione terrà conto dei criteri indicati nei successivi commi del presente articolo.

3.2 La *votazione finale*, si ottiene come somma di:

3.2.1 *votazione iniziale* pari alla media pesata sui CFU dei voti conseguiti negli esami, espressa in centodecimi;

3.2.2 *votazione aggiuntiva* in base alla carriera così determinata (tale votazione aggiuntiva **non può superare i 4 punti**):

- (a) Un punteggio nella misura di **0.5 punti** per ciascuna lode (fino ad un massimo di 2 punti).
- (b) Un punteggio pari a **1 punto** per ogni 6 CFU conseguiti in esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari o nella veste di *visiting student* o *tirocinante* (fino ad un massimo di 3 punti)
- (c) Un punteggio pari a **2 punti** per lo svolgimento della tesi all'estero con attestato della struttura estera ospitante (Azienda, Università o altro ente di ricerca).
- (d) Un punteggio aggiuntivo relativo ai tempi di conseguimento del titolo di studio, secondo la seguente tabella:

In corso	I anno f.c.	II anno f.c.
4 punti	3 punti	1 punti

3.2.3 *votazione in base alla prova finale* ovvero il punteggio espresso dalla Commissione sull'elaborato presentato dal candidato. Ciascun componente della commissione esprime, in modo palese, un voto da **0 a 9**, il punteggio attribuito all'elaborato è la media dei punteggi di ciascun componente arrotondata all'intero più vicino.

La somma della votazione aggiuntiva e della votazione in base alla prova finale non può superare gli 11 punti.

3.3 In caso di pieni voti (110/110) la Commissione, su richiesta del relatore, può concedere la lode, che va assegnata, in ogni caso, con l'unanimità dei pareri favorevoli dei commissari.

3.4 In caso di conseguimento della lode e dell'attribuzione del massimo punteggio per la prova finale, se il laureando ha prodotto almeno una pubblicazione su rivista scientifica o in atti di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

SCUOLA DI INGEGNERIA

convegno internazionale sugli argomenti della tesi, il Relatore può chiedere l'attribuzione della Menzione d'onore.

Art. 4 - Responsabilità dei docenti

4.1 La partecipazione alla Commissione è compito istituzionale dei docenti (art. 10, DPR 382/80). Ogni membro di Commissione che per motivati impedimenti non può partecipare alla seduta di laurea, è tenuto a darne comunicazione almeno tre giorni prima al Direttore della Scuola di Ingegneria e al Presidente di Commissione. Il Presidente di Commissione ha piena responsabilità del buon funzionamento e del corretto svolgimento dei lavori. Il Presidente è tenuto a segnalare eventuali assenze ingiustificate e/o comportamenti che risultino di impedimento a un normale svolgimento dei lavori.

Art. 5 - Consegna verbali

5.1 Il Presidente è tenuto a controllare che i verbali risultino correttamente compilati e firmati da tutti i laureandi e da tutti i componenti della Commissione. I verbali possono essere consegnati presso la Direzione della Scuola di Ingegneria fino alle ore 17.00 del giorno della seduta di Laurea o la mattina successiva.

Art. 6 - Entrata in vigore

6.1 Il presente regolamento entra in vigore dall'a.a. 2018/2019.